

D.g.r. 30 novembre 2020 - n. XI/3962
Criteri e modalità di individuazione degli interventi in capo alle comunità montane a valere sul fondo ripresa economica - D.g.r. 3531 del 8 agosto 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», che stabilisce che Regione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, che prevede politiche incentrate:

- sul contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il sostegno all'economia locale, il supporto alle fragilità dei territori anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e dei servizi essenziali;
- sulla salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante in cui promuovere un'azione di rilancio delle aree più fragili tramite un approccio che sviluppi l'innovazione e la competitività;
- sull'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, tra cui l'attuazione della strategia «aree interne» legata alla programmazione europea 2014-2020, anche nell'ottica di una sua prosecuzione con la programmazione 2021-2027;

Dato atto che il PRS definisce, come previsto all'art. 5 comma 1 della l.r. 25/2007, gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, che prevedono, tra l'altro, l'attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica, integrata e multisettoriale, finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, rilancio dell'economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane nonché sul fenomeno del digital divide;

Vista la d.g.r. 27 aprile 2020 n. XI/3088 «Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l'annualità 2020»;

Richiamate:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la l.r. 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata altresì la L.R. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;

Considerato che la l.r. n. 9/2020, all'art. 1 c. 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» con una dotazione complessiva di € 3.000.000.000,00 di cui € 2.000.000.000,00 nel 2021, € 700.000.000,00 nel 2022, € 300.000.000,00 nel 2023 per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Rilevato che, con la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3531 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento», è stata stanziata a valere sul capitolo 14479 la somma di € 35.000.000,00 (di cui € 25.000.000,00 per l'annualità 2021 e € 10.000.000,00 per l'annualità 2022) a favore di interventi speciali a favore della montagna - fondo ripresa economica;

Richiamata la d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3749 «Deliberazione n. 3531 del 5 agosto 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica (di concerto con gli Assessori Caparini, Terzi e Sertori)» che conferma lo stanziamento dell'importo di € 35.000.000,00, come sopra indicato;

Vista la d.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3680 «Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Determinazioni in ordine alle moda-

lità ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna»;

Considerato che la sopra citata d.g.r. 3680/2020 stabilisce:

- di destinare l'importo complessivo di € 35.000.000,00 ad interventi speciali a favore della montagna da eseguirsi da parte delle Comunità Montane;
- al fine di dare impulso agli investimenti proposti dalle Comunità Montane nell'ambito delle attività finanziate dalla l.r. 9/2020, di procedere nell'annualità 2020 con l'anticipazione alle stesse - attraverso il Fondo regionale per la Montagna - delle spese connesse alle attività di progettazione nonché di predisposizione ed avvio delle procedure di affidamento degli interventi medesimi;
- di demandare a specifici e successivi provvedimenti della Giunta regionale la determinazione delle modalità di erogazione, dell'oggetto e dei tempi per l'assegnazione delle risorse regionali complessivamente destinate alle Comunità Montane secondo la linea di intervento sopra delineata, ivi compresa la quota del Fondo regionale per la Montagna per l'annualità 2020;

Ritenuto pertanto di procedere con il riparto alle Comunità montane dell'importo complessivo di € 35.000.000,00 definendo i criteri nonché le modalità e i tempi per la trasmissione e rendicontazione degli interventi e per l'erogazione delle relative risorse finanziarie;

Considerato che, nell'ambito del confronto con le Comunità montane, sono stati definiti e condivisi i criteri per il riparto delle risorse assegnate come in seguito esplicitati:

- a) il 30% è assegnato in parti uguali fra tutte le zone omogenee;
- b) il 20% è ripartito in proporzione alla popolazione residente sul territorio montano, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'ultimo anno disponibile;
- c) il 20% è assegnato in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica montana di ogni comunità montana;
- d) il 30% è assegnato in proporzione alla superficie territoriale montana di ogni zona omogenea;

Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione alle Comunità montane dell'importo complessivo di € 35.000.000,00, di cui € 4.500.000,00 nell'annualità 2020, € 20.500.000,00 nell'annualità 2021 e € 10.000.000,00 nell'annualità 2022, secondo i criteri sopra esplicitati, come meglio dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato, in ordine alle opere finanziabili con le risorse di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8bis, della l.r. 9/2020, che gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono già stati oggetto, a fronte di specifica competenza comunale, di un significativo numero di domande presentate nell'ambito delle risorse stanziata a valere sulla d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3113 e in tale contesto prioritariamente finanziate;

Valutato pertanto di escludere dalle opere finanziabili i progetti relativi all'edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto che le Comunità montane possano destinare le risorse, come sopra ripartite, alla realizzazione di propri progetti di opere pubbliche:

- in materia di:
 - a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la realizzazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 - b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 'free wi-fi';
- nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate;

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 03 dicembre 2020

Ritenuto che i progetti di cui sopra possono riguardare il patrimonio pubblico di competenza delle Comunità Montane o dei Comuni ad esse afferenti;

Richiamato l'art. 1, comma 18, della l.r. 9/2020 che stabilisce che «in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali (...) possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate»;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di erogazione alle Comunità montane delle risorse di cui all'allegato 1, come in seguito esplicitato:

- l'importo indicato all'allegato 1 colonna A entro il 31 dicembre 2020 alla presentazione, da parte di ciascuna Comunità Montana, dell'elenco, corredato da specifiche schede progetto descrittive, delle opere pubbliche da realizzare con il contributo di cui alla presente deliberazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione nonché di predisposizione e svolgimento delle procedure di affidamento degli interventi;
- gli importi indicati all'allegato 1 colonne B (per l'annualità 2021) e C (per l'annualità 2022) in conseguenza dell'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo per ogni singolo intervento;
- il restante 10% di ogni singolo intervento entro il 31 dicembre 2022 ad avvenuta rendicontazione finale del medesimo corredato del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nonché del riepilogo di tutte le spese sostenute;
- la presentazione dei fabbisogni di cassa deve essere corredata di un prospetto riepilogativo attestante l'utilizzo di almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dalla Regione;

Richiamato l'art. 3 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2004)» che definisce la natura degli investimenti finanziabili da debito;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese derivanti dai finanziamenti a favore delle Comunità Montane disposte dalla l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento e che, conseguentemente, l'utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di investimento per l'esecuzione di opere pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di stabilire quanto segue:

- l'eventuale acquisto di dotazioni (quali computer, apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può avvenire solo a condizione che queste siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell'intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale e sia pertanto limitato a una quota non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera;
- è consentita l'acquisizione di aree/immobili, a condizione che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica finanziata ai sensi della presente deliberazione;

Ritenuto altresì che per tutte le opere eseguite grazie alle risorse di cui al presente provvedimento debba essere previsto nell'apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;

Dato atto che la trasmissione della documentazione relativa agli interventi di cui alla presente deliberazione potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di specifica piattaforma informativa, secondo le disposizioni che saranno impartite dal dirigente competente;

Vista la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Considerato che la sopra citata d.g.r. 3680/2020:

- richiamava la disciplina applicabile in materia di aiuti di stato;
- valutava che le risorse concesse alle Comunità Montane a favore di interventi in ambito di viabilità stradale non rilevassero per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche;

- riteneva che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrassero nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si trattasse di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

- rinviava ai provvedimenti attuativi per l'assegnazione delle risorse regionali alle Comunità montane l'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sopra richiamata in materia di aiuti di Stato stabilendo i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi;

Ritenuto di demandare l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome;

Ritenuto altresì che tali provvedimenti debbano disporre in merito alla valutazione dei progetti e, qualora sussistano tutti gli elementi dell'art. 107.1, all'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato stabilendo i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi;

Rilevato che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, occorre garantire gli adempimenti ex d.m. 115/2017 e che con i successivi atti attuativi ne saranno individuati i soggetti responsabili;

Dato atto che l'importo complessivo di € 35.000.000,00 a carico di Regione Lombardia di cui alla presente deliberazione trova copertura:

- per l'annualità 2020 sul capitolo 9.07.203.4454 «Interventi speciali a favore della montagna» per l'importo di € 4.500.000,00;
- per le annualità 2021 e 2022 sul capitolo 9.07.203.14479 «Interventi speciali a favore della montagna - Fondo ripresa economica» rispettivamente per € 20.500.000,00 ed € 10.000.000,00;

Dato atto che la presente deliberazione concorre alla realizzazione del Risultato Atteso TER 0907.24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di procedere con il riparto alle Comunità montane dell'importo complessivo di € 35.000.000,00, secondo i criteri esplicitati in premessa, come meglio dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 35.000.000,00 a carico di Regione Lombardia trova copertura:

- per l'annualità 2020 sul capitolo 9.07.203.4454 «Interventi speciali a favore della montagna» per l'importo di € 4.500.000,00;
- per le annualità 2021 e 2022 sul capitolo 9.07.203.14479 «Interventi speciali a favore della montagna - Fondo ripresa economica» rispettivamente per € 20.500.000,00 ed € 10.000.000,00;

3. di stabilire che le Comunità montane possano destinare le risorse, come sopra ripartite, alla realizzazione di propri progetti di opere pubbliche:

- in materia di:

- a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la realizzazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
- b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree "free wi-fi";
- nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate;
4. di stabilire che i progetti di cui al precedente punto 3 possano riguardare il patrimonio pubblico di competenza delle Comunità Montane o dei Comuni ad esse afferenti;
5. di stabilire le seguenti modalità di erogazione alle Comunità montane delle risorse di cui al punto 1:
- l'importo indicato all'allegato 1 colonna A entro il 31 dicembre 2020 alla presentazione, da parte di ciascuna Comunità Montana, dell'elenco, corredato da specifiche schede progetto descrittive, delle opere pubbliche da realizzare con il contributo di cui alla presente deliberazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione nonché di predisposizione e svolgimento delle procedure di affidamento degli interventi;
 - gli importi indicati all'allegato 1 colonne B (per l'annualità 2021) e C (per l'annualità 2022) in conseguenza dell'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo per ogni singolo intervento;
 - il restante 10% di ogni singolo intervento entro il 31 dicembre 2022 ad avvenuta rendicontazione finale del medesimo corredata del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) nonché del riepilogo di tutte le spese sostenute;
 - la presentazione dei fabbisogni di cassa deve essere corredata di un prospetto riepilogativo attestante l'utilizzo di almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dalla Regione;
6. di dare atto che, per la copertura finanziaria delle spese derivanti dai finanziamenti a favore delle Comunità Montane disposte dalla l.r. 9/2020, è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento e che l'utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di investimento per l'esecuzione di opere pubbliche e, conseguentemente, di stabilire che:
- l'eventuale acquisto di dotazioni (quali computer, apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) possa avvenire solo a condizione che queste siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell'intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale e sia pertanto limitato a una quota non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera;
 - è consentita l'acquisizione di aree/immobili, a condizione che tale acquisizione sia funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica finanziata ai sensi della presente deliberazione;
7. di stabilire che per tutte le opere eseguite grazie alle risorse di cui al presente provvedimento debba essere previsto nell'apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;
8. di demandare al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al presente atto;
9. di dare atto che la trasmissione della documentazione relativa agli interventi di cui alla presente deliberazione potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di specifica piattaforma informativa, secondo le disposizioni che saranno impartite dal dirigente competente;
10. di stabilire che i provvedimenti attuativi di cui al punto 8 debbano disporre in merito alla valutazione dei progetti e, qua-

lora sussistano tutti gli elementi dell'art. 107.1, all'applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato stabilendo i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi nonché individuando, in caso occorra garantire gli adempimenti ex d.m. 115/2017, i soggetti responsabili;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____